



DETERMINA Fascicolo n. GU14/656453/2024

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX - TIM SpA (Telecom Italia, Kena mobile)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 16/01/2024 acquisita con protocollo n. 0014222 del 16/01/2024

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

In data 09/07/2024 alle ore 09.30 sono comparsi, giusta convocazione in virtual room: l’utente sig. XXX e per l’operatore il delegato Avv. XXX. Dopo ampia disamina, le parti dichiarano di non aver potuto raggiungere un accordo in relazione alla controversia in epigrafe. Per la parte istante l’utente si riporta integralmente a quanto descritto nella propria istanza ed in particolare lamenta di aver ricevuto sulla propria area clienti uno sconto per acquisto cellulare. Riferisce di essersi quindi recato nel centro tim e di aver proceduto con l’acquisto di un telefonino. Riferisce che, dopo disdetta per di più per motivi non corretti(vedi varie conciliazioni chiuse sempre a mio favore), Tim richiede il pagamento di una maxi rata. L’istante ritiene che la maxi rata non sarebbe dovuta in quanto mai informato di tale cosa al momento dell’acquisto. - Richieste: Restituzione importo rate aumentate e liberatoria per non pagare la maxi rata. - Disservizi segnalati: 1.

XXX Applicazione di condizioni contrattuali diverse da quelle prospettate/pattuite

Con proprie deduzioni depositate nei termini previsti dal regolamento, l’operatore evidenzia l’infondatezza delle richieste avanzate da parte ricorrente ed eccepisce in va preliminare la carenza di legittimazione passiva della Tim S.p.A., in quanto in data 22.02.2021 l’istante tramite Centro Tim 61014 - AKATEL SRL, aderisce all’offerta rateizzata Tim Fin - Smartphone 10_d, 10€ mese per 30 mesi, con finanziamento erogato da Tim Fin - Santander Consumer Bank S.p.A, società specializzata nel credito al consumo, ai termini e alle

condizioni economiche e contrattuali previste dal contratto di finanziamento (vedi Modulo Adesione allegato). In data 14.04.2022 la linea cessa per MNP verso altro operatore mobile. La cessazione della linea genera la disattivazione automatica dell'offerta rateizzata TIM FIN. Appare evidente che le doglianze sollevate in questa sede devono essere state mosse all'Ente finanziario e non a Tim. La carenza di legittimazione passiva è comprovata non solo dal contratto allegato, ma anche dal fatto che l'istante, pienamente a conoscenza che le doglianze non potevano essere volte all'operatore convenuto, ha inviato un solo reclamo alla società Tim Fin, la quale lo ha riscontrato come da missiva allegata. Le modifiche economiche contestate dal cliente non sono di competenza Tim S.p.A., pertanto si insiste affinché venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Tim e la sua estromissione dalla presente istanza. Si suole precisare solo per completezza di informazione che la precedente istanza conclusasi a favore dell'istante, indicata nel presente GU14, è relativa ad altra offerta di rateizzazione erogata da Tim SpA. Per quest'ultima, risulta Verbale di Accordo con rimborso al cliente del corrispettivo per recesso anticipato (nonostante la regolarità degli addebiti), tramite bonifico bancario, correttamente effettuato. Alla luce di quanto esposto, non si ravvedono responsabilità contrattuali della Telecom Italia S.p.A., pertanto, l'utente non ha diritto a nessun tipo di indennizzo, e di conseguenza la presente istanza non merita accoglimento e se ne chiede il rigetto totale.

Preliminarmente si osserva che l'istanza è ammissibile e procedibile. Considerando che l'intera vicenda deve essere ricostruita e decisa sulla base di quanto dedotto e prodotto dalle parti, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate da parte istante non possono trovare accoglimento per le motivazioni che seguono. 1. E' evidente e documentalmente provato previo deposito in piattaforma di documentazione contrattuale che l'utente ha stipulato un contratto di finanziamento per l'acquisto di uno smartphone con la TIMFIN. L'istante ha potuto quindi accedere alle siffatte condizioni di vendita grazie alla circostanza di essere titolare di un contratto di telefonia mobile dell'utenza n. XXX con l'operatore TIM S.p.A.. 2. Per sua stessa ammissione ha ritenuto di migrare liberamente l'utenza suindicata ad altro operatore, con ciò venendo meno alle condizioni contrattuali prescritte nel contratto di finanziamento sottoscritto. 3. La penale rappresentata dalla maxi rata è richiesta dalla società finanziaria e non dall'operatore Tim SpA con cui l'utente ha stipulato altro e diverso contratto. In siffatta ipotesi è previsto che "qualora intervenga -per qualsiasi causa- la cessazione della linea del richiedente sulla cui fattura viene addebitato ratealmente il prezzo di acquisto del prodotto, l'operatore provvederà ad addebitare l'importo residuo del prezzo relativo al prodotto acquistato sulla prima fattura utile o mediante emissione di un'unica fattura. Gli utenti potranno continuare a pagare le rate residue dei beni e dei servizi anche se recedono dal contratto prima della scadenza del piano di rateizzazione". Alla luce di quanto sopra esposto, l'istanza andrà senz'altro rigettata, avendo l'utente liberamente scelto di cessare anticipatamente la linea telefonica. Il credito residuo è di spettanza esclusiva della finanziaria TIMFIN avendo la stessa anticipato alla venditrice Tim Spa l'intero prezzo del dispositivo e dunque ha legittimamente preteso il pagamento della maxi rata finale. Dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'operatore TIM Spa, l'istanza andrà integralmente rigettata. In tal caso di rigetto, il valore del Decisum è pari a zero.

DETERMINA

CORECOM Campania, rigetta l'istanza dell'utente XXX, del 16/01/2024, per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Vincenza Vassallo